



Comune di Vicenza

P.G.N. 44222

Cat. 7

Cl. 12

DELIBERAZIONE N. 47 DEL 04/04/2017

VERBALE DELLA SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladiciassette, addì 4, del mese di aprile, nella residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Vice Sindaco Jacopo Bulgarini d'Elci, con la partecipazione del Segretario Generale dott. Antonio Caporrino, che risulta così composta

	PRESENTE	ASSENTE
VARIATI ACHILLE (Sindaco)		X
BULGARINI D'ELCI JACOPO (Vice Sindaco)	X	
BALBI CRISTINA		X
CAVALIERI MICHELA		X
CORDOVA ANNAMARIA	X	
DALLA POZZA ANTONIO MARCO		X
NICOLAI UMBERTO	X	
SALA ISABELLA	X	
ROTONDI DARIO	X	
ZANETTI FILIPPO	X	

E' assente il Direttore Generale arch. Antonio Bortoli, sostituito dal Vice Direttore Generale dott.ssa Micaela Castagnaro.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

La Giunta come sopra costituita, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

OGGETTO: ASSESSORATO ALLA COMUNITA' E ALLE FAMIGLIE -- APPROVAZIONE LINEE DI INTERVENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER GLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI PREVISTI DALL'ART. 6, COMMA 5, DEL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124, DAL DECRETO MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 30.03.2016.

I
Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N.0044222/2017 del 31/03/2017

Premesso che:

- il Decreto Legge n. 102 del 31.08.2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 124 del 28.10.2013, ha istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli - da ripartire fra i Comuni ad alta tensione abitativa - ed ha disposto che con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti si provvedesse al riparto tra le Regioni delle risorse assegnate al predetto fondo, nonché a stabilire i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole per l'accesso ai contributi;
- per "morosità incolpevole" si intende la "situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare" dovuta ad una serie di cause oggettive declinate dalla normativa di riferimento;
- con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 maggio 2014 è stato effettuato il riparto del fondo anno 2014, nonché individuati i criteri per la definizione della morosità incolpevole, per l'accesso, il dimensionamento dei contributi e le priorità nella concessione degli stessi;
- il Comune di Vicenza è stato incluso tra i comuni ad "alta tensione abitativa" con deliberazione 13 novembre 2013 n. 87 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE);
- la Regione Veneto con DGR 1783 del 29.09.2014 ha individuato i criteri per la ripartizione del Fondo anno 2014;
- il Comune di Vicenza ha pubblicato in data 2 marzo 2015 – PGN 20883 - un avviso pubblico "aperto" per l'attivazione di interventi per il sostegno della morosità incolpevole e di accesso ai contributi, in attuazione del D.M. 14.05.2014;

Visto che:

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2016 "*Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5 del Decreto Legge 31.08.2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.10.2013, n. 124*", ridefinisce i criteri di accesso ai contributi per sanare i casi di morosità incolpevole, stabiliti in precedenza dal D.M. del 14.05.2014;
- il citato D.M. 30.03.2016, nel ripartire l'annualità 2016 del fondo, dispone altresì, all'art. 8, che l'utilizzo delle risorse residue trasferite alle Regioni per le annualità precedenti (2014-2015) e dalle stesse non ancora assegnate ai Comuni avvenga sulla base dei nuovi criteri per l'accesso ai contributi previsti dal medesimo D.M.;
- le nuove indicazioni ministeriali approvate nel corso del 2016; oltre a riproporre, senza sostanziali modifiche, le finalità del contributo, i requisiti ed i criteri di accesso, stabiliscono, diversamente dalle precedenti indicazioni, che l'importo massimo del contributo erogabile nei casi di accertata incolpevolezza della morosità viene aumentato da € 8.000,00 a € 12.000,00;
- con DGR n. 1865 del 25.11.2016 "*Ripartizione tra i Comuni ad alta tensione abitativa del fondo per gli inquilini morosi incolpevoli – economie 2014, saldo 2015 e acconto 2016,*" la Regione Veneto ha approvato il riparto delle somme trasferite dal Ministero per l'anno 2016 e degli importi ancora disponibili a valere sui trasferimenti del fondo 2014 e 2015, sulla base del fabbisogno comunicato dai Comuni;
- che a seguito di tale riparto sono state attribuite al Comune di Vicenza le seguenti somme:

- Saldo fondo 2014-15	€ 64.214,81
- Acconto fondo 2016	<u>€ 161.785,19</u>
- per un totale di	€ 226.000,00

Preso atto che l'ammontare delle risorse economiche già trasferite dalla Regione Veneto ammontano a complessivi €.129.322,65 di cui € 64.214,81 a titolo di saldo risorse 2014-15 e € 65.107,84 a parziale liquidazione della quota spettante a titolo di acconto risorse economiche 2016 (cap. 57900 acc.ti n. 205/2017 e n. 217/2017);

Considerato che:

- per una migliore gestione della procedura di riconoscimento della morosità incolpevole si ritiene necessario:
 - a) coordinare le attività dei diversi soggetti coinvolti nella procedura di morosità incolpevole, anche mediante un'informazione più capillare e più mirata della misura di sostegno (organizzazioni sindacali degli inquilini, associazioni dei proprietari, Ordine degli Avvocati di Vicenza, ecc.);
 - b) ridurre il fenomeno degli sfratti in caso di incolpevolezza, attivandosi già nella fase in cui non sia ancora intervenuto il provvedimento di rilascio esecutivo, favorendo accordi tra inquilini e locatori attraverso l'utilizzo dei previsti contributi;
 - c) potenziare l'efficacia della misura, finalizzata al contenimento dei disagi e delle emergenze sociali nei casi in cui il provvedimento di sfratto sia già stato convalidato, attraverso possibili differimenti dell'esecuzione per consentire alle famiglie interessate il reperimento di nuove soluzioni abitative;

Ritenuto:

- necessario, ai fini dell'erogazione dei contributi a valere sulle risorse anno 2016 e saldo residui 2014-15, definire delle linee di intervento che definiscano i criteri per il riconoscimento della morosità incolpevole e per l'articolazione dei contributi in coerenza con la nuova normativa della morosità incolpevole - di cui al D.M. 30.03.2016;
- di stabilire che la concessione dei contributi di cui al fondo per la morosità incolpevole sia esercitata con la modalità di "bando aperto" al fine di ricevere e valutare le domande dei soggetti richiedenti e consentire l'accesso ai contributi in qualsiasi periodo dell'anno, senza soluzione di continuità, fino al completo utilizzo delle risorse assegnate al Comune;
- che l'Avviso Pubblico dovrà riportare i nuovi parametri, criteri e priorità per l'erogazione dei contributi, nel rispetto delle linee di indirizzo allegate alla presente deliberazione;

Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 30.03.2016 le Amministrazioni devono comunicare alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo – l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, al fine di stabilire le misure operative per l'attuazione degli interventi a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli nonché per aumentare l'efficacia della misura, di approvare l'Allegato A) concernente "*Linee di intervento per l'erogazione di contributi a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, previsti dall'art. 6 della L. 124/2013 e dal Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti del 30.03.2016*" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Attesi i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, dai Responsabili dei Servizi interessati, che vengono trascritti ed inseriti nella presente deliberazione come segue :
"Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica, art. 49 D.Lgs. 267/2000.

Addì 30/03/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Sara Bertoldo"

“Visto il punto 3 del dispositivo, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione del responsabile del servizio finanziario del Comune di Vicenza, art.153 D.Lgs. 267/2000.
Addì 31/3/17

IL RAGIONIERE CAPO f.to Bellesia”.

La Giunta Comunale,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'allegato A) concernente “*Linee di intervento per l'erogazione di contributi a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, previsti dall'art. 6 della L. 124/2013 e dal Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti del 30.03.2016*” che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all'attività necessaria alla definizione e pubblicazione del nuovo Avviso Pubblico per la raccolta delle domande di riconoscimento della morosità incolpevole e l'erogazione dei previsti contributi;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese;
4. di dare atto che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente deliberazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL (D.Lgs 267/2000), in considerazione della necessità di avviare tempestivamente le misure di sostegno ai nuclei familiari morosi incolpevoli secondo le nuove disposizioni normative.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata a voti unanimi e palesi.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità del provvedimento che viene approvato con votazione in forma palese, all'unanimità.

(Allegato A)

IL PRESIDENTE
f.to Bulgarini d'Elci

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Caporrino

**LINEE DI INTERVENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO
DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI , PREVISTI DALL'ART. 6 DELLA
LEGGE 124/2013 E DAL DECRETO MINISTRO INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI DEL 30.03.2016.**

1) Beneficiari dei contributi

Possono beneficiare del contributo gli inquilini destinatari di atto di intimazione di sfratto non ancora convalidato, oppure nei confronti dei quali risulta emesso provvedimento di rilascio esecutivo, che si trovino nella condizione di morosità incolpevole.

2) Accertamento della condizione di morosità incolpevole

Si considerano morosi incolpevoli gli inquilini che non hanno potuto provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della loro capacità reddituale dovuta ad una delle seguenti cause che deve essersi verificata successivamente alla stipula del contratto di locazione per il quale è stata attivata la procedura di rilascio e comunque in un periodo non antecedente al 01.01.2015:

- a) perdita del lavoro per licenziamento (ad esclusione del licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie, tranne nel caso in cui queste ultime siano riconducibili ad una documentata prolungata mancata corresponsione della retribuzione);
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, risultante dalle dichiarazioni ai fini fiscali;
- e) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo o la necessità di impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali;
- g) riduzione del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione, allontanamento comprovato del convivente, che abbia determinato l'uscita dal nucleo di un soggetto che contribuiva al reddito familiare.

3) Modalità di determinazione della riduzione reddituale

La consistente riduzione del reddito e le altre situazioni sopra elencate, si considerano significative ai fini della maturazione della morosità incolpevole quando il rapporto canone/reddito raggiunge un'incidenza superiore al 30%. La verifica va effettuata considerando il canone di locazione (escluse le spese accessorie) ed il reddito complessivo ai fini IRPEF. La verifica si riterrà conclusa positivamente qualora il rapporto canone/reddito raggiunga un'incidenza superiore al 30% a partire dall'anno

in cui si è verificata la causa della morosità.

Per i casi di malattia grave o infortunio, di cui al precedente punto 2) lett. f), dal reddito complessivo ai fini IRPEF del nucleo familiare saranno detratte le spese mediche validamente documentate.

La perdita o la consistente riduzione del reddito deve essere successiva alla stipula del contratto di locazione e porsi, dunque, quale condizione che ha prodotto la morosità.

4) Requisiti per l'accesso ai contributi

Possono fare domanda tutti gli inquilini morosi incolpevoli, titolari di contratto di locazione ad uso abitativo, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- i. residenza nel comune di Vicenza
- i. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato dell'Unione Europea o ad uno stato esterno all'Unione Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno;
- ii. reddito I.S.E. non superiore a € 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a € 26.000,00;
- iii. essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- iv. titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (ad esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di sfratto da almeno un anno (l'anno di residenza è valutato con riferimento alla data dell'atto di intimazione di sfratto).

5) Entità e finalità del contributo

Il contributo massimo erogabile è pari a € 12.000,00 ed è finalizzato a consentire la stipula di un nuovo contratto di locazione, al ristoro della morosità pregressa mantenendo il contratto in essere, oppure a consentire il differimento del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Nello specifico il contributo potrà essere utilizzato per:

1. *copertura totale o parziale della morosità pregressa*
2. *versamento del deposito cauzionale*
3. *pagamento del canone di locazione relativo al nuovo contratto*
4. *differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile*

Si precisa che l'intervento di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli è subordinato all'effettiva erogazione delle risorse da parte della Regione Veneto e potrà essere erogato fino a concorrenza dello stanziamento trasferito al Comune di Vicenza.

6) Ammontare e destinazione del contributo

L'importo massimo concedibile con l'attivazione dell'intervento per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni sotto indicate non può superare l'importo di € 12.000,00.

a) contributo in caso di provvedimenti di sfratto non ancora convalidati

Gli inquilini in possesso dei requisiti di morosità incolpevole e in pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida potrà chiedere un contributo **fino a € 8.000,00** utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario, il quale si impegni all'estinzione del giudizio ed a mantenere il contratto in essere, a condizione che lo stesso abbia una durata residua di almeno due anni.

La quota di contributo concedibile per sanare la morosità non può superare l'importo complessivo dei canoni scaduti, dovuti in base dal contratto di locazione.

Nei casi in cui la quota erogabile per sanare la morosità risulti inferiore a € 8.000,00 la restante quota, sempre nel limite massimo di € 8.000,00 potrà essere utilizzata per sostenere il pagamento del canone di locazione in essere.

Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario previo formale accordo tra le parti e l'estinzione del giudizio.

b) contributo in caso di sfratto convalidato - sottoscrizione di un nuovo contratto a canone agevolato per il medesimo alloggio oggetto del provvedimento, comunque con importo inferiore a quello del contratto precedente.

Gli inquilini in possesso dei requisiti di morosità incolpevole, nei confronti dei quali lo sfratto sia già stato convalidato ma non ancora eseguito, potrà richiedere un contributo **fino a € 12.000,00** utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario che si impegni alla sottoscrizione di un nuovo contratto a canone concordato per il medesimo alloggio oggetto del provvedimento di convalida.

La quota concedibile per sanare la morosità non può superare in ogni caso l'importo di € 8.000,00. Al fine di favorire la stipula di un nuovo contratto tra le parti potrà essere erogato un'ulteriore quota di contributo, nel limite massimo complessivo di € 12.000,00, di cui al paragrafo precedente, a copertura parziale del pagamento canone del nuovo contratto di locazione e a corrispondere il deposito cauzionale, se dovuto.

Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario.

c) contributo in caso di sfratto convalidato - misure per il differimento del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Gli inquilini in possesso dei requisiti di morosità incolpevole, nei confronti dei quali lo sfratto sia già stato convalidato con fissazione del termine per il rilascio ma non ancora eseguito potrà richiedere un contributo ai fini del ristoro del proprietario dell'alloggio che dimostri la disponibilità a consentire il differimento del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Il contributo verrà erogato al proprietario, previo accordo scritto tra le parti per il differimento dell'esecuzione, **fino a € 6.000,00**, in relazione ai mesi di differimento (con un minimo di mesi sei):

- 6 mensilità del canone indicato nel contratto, in caso di rinvio per 6 mesi e comunque nella misura massima di € 3.000,00
- 9 mensilità del canone indicato nel contratto, in caso di rinvio per 9 mesi e comunque nella misura massima di € 4.500,00.
- 12 mensilità del canone di locazione indicato nel contratto, in caso di rinvio per 12 mesi e comunque nella misura massima di € 6.000,00.

Il contributo verrà erogato al proprietario, mediante rate trimestrali, previa verifica della perdurante occupazione dell'alloggio.

d) contributo per la ricerca di una nuova soluzione abitativa in caso di sfratto convalidato - sottoscrizione di un contratto a canone concordato.

Gli inquilini in possesso dei requisiti di morosità incolpevole, nei confronti dei quali lo sfratto sia già stato convalidato ma non ancora eseguito, che abbiano trovato un nuovo alloggio diverso da quello oggetto del provvedimento di rilascio per cui venga sottoscritto un nuovo contratto di locazione a canone concordato, potrà richiedere un contributo nel limite massimo di € 12.000,00 utile a corrispondere per intero il deposito cauzionale e sostenere il pagamento del canone mensile di locazione fino alla concorrenza del limite massimo del contributo.

Il contributo verrà erogato al proprietario dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto e comunque ad avvenuto

rilascio dell'immobile oggetto di sfratto.

Il contributo verrà erogato al proprietario, mediante rate trimestrali anticipate, previa verifica, nei confronti dell'inquilino, della perdurante occupazione dell'alloggio e del permanere delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento del contributo.

7) Erogazione dei contributi

Le pratiche verranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande complete di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'erogazione del contributo.

L'erogazione dei contributi ai richiedenti è curata dal Settore Servizi Sociali che verifica la sussistenza delle condizioni necessarie, secondo le indicazioni riportanti nelle presenti Linee di intervento.

I contributi saranno trasferiti direttamente al proprietario dell'alloggio previo formale accordo tra le parti.

Il Settore Servizi Sociali erogherà i contributi nei limiti della disponibilità di fondi trasferiti dalla Regione Veneto.

8) Criterio preferenziale

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo, come previsto dall'art. 3, comma 3, del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 30.03.2016, la presenza all'interno del nucleo familiare di un componente che sia:

- ultrasettante
- minore
- con invalidità accertata per almeno il 74%
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

9) Soggetti esclusi dal beneficio

1. richiedente che sia titolare, o che abbia nel proprio nucleo familiare un componente che sia titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di Vicenza, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
2. gli inquilini di alloggi edilizia residenziale pubblica assegnati ai sensi della L.R. 10/1996 e successive modifiche ed integrazioni (in base a quanto disposto dalla D.G.R. Veneto n. 1783/2014);
3. soggetti che hanno già beneficiato di contributi di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 14.05.2014 e del successivo D.M. 30.03.2016.

ALLEGATO ALLA DELIB. DI G.C.

N. 47/44222 DEL 4/5/17

IL PRESIDENTE

Bulgaro

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]